

Osservazioni Terna al documento per la consultazione

341/2024/R/EEL

ESTENSIONE DEL MECCANISMO DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA



Osservazioni di carattere generale

Il presente documento riporta le osservazioni di Terna rispetto agli orientamenti espressi dall'Autorità nel documento per la consultazione n. 341/2024/R/EEL (di seguito: DCO 341) in materia di estensione temporale, con possibili modifiche, del meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica mediante valutazione a due fasi e autorizzazione del riconoscimento delle spese preliminari alla realizzazione dell'intervento, definito in sede di prima applicazione per il biennio 2023-2024 dalla deliberazione n. 15/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 15/2023).

In primo luogo, preme sottolineare l'importanza di questa consultazione che, portando avanti – anche affinandolo – il meccanismo di accelerazione degli interventi in due fasi, assegna all'Autorità un ruolo di “apripista” nel panorama dei regolatori europei. L'ARERA, infatti, introducendo – anche se in prima applicazione – uno schema di autorizzazione dei costi preliminari relativi alle attività propedeutiche alla realizzazione di interventi dipendenti dall'accadimento delle ipotesi di scenario, ha anticipato – in modo lungimirante – le discussioni attualmente in corso a livello europeo (Commissione Europea, ACER, CEER, Entso-E, Stati Membri) sulla definizione di “*anticipatory investments*”, dimostrandosi già pronta e consentendo a Terna di affrontare in maniera diligente ed efficiente le sfide della transizione energetica.

In tal senso, Terna condivide pienamente la proposta principale dell'Autorità di estendere il meccanismo di valutazione in due fasi dei progetti di trasmissione anche ai bienni 2025-2026 e 2027-2028, in quanto strumento utile ad avviare tempestivamente le attività preliminari alla realizzazione dei grandi progetti necessari alla transizione energetica, consentendo così, da un lato, di minimizzare il rischio per Terna di mancato o parziale riconoscimento dei costi (nel caso di successiva cancellazione o di slittamento nell'implementazione del progetto) e, dall'altro, di evitare possibili ritardi nella messa in esercizio di un intervento nel momento in cui esso determinerebbe un significativo beneficio per il sistema elettrico, massimizzando in questo modo il ritorno per i clienti finali.

Tale proposta presenta infatti il vantaggio di aumentare, rispetto a quanto già approvato con la deliberazione n. 337/2024, il portafoglio di opere che possono essere progettate, autorizzate e successivamente realizzate in coerenza con l'effettiva evoluzione degli scenari.

In quest'ottica, si propone di non inserire un vincolo massimo al costo di investimento complessivo degli interventi oggetto di istanza, quanto piuttosto di prevedere, nel caso, un tetto massimo alla spesa preliminare riconoscibile nel biennio pari, come proposto nel documento di consultazione, a 200 milioni di euro. In questo modo potrebbero essere proposti interventi con investimento complessivo anche superiore ai 4 Mld di euro ma con spese preliminari inferiori al 5% del costo.

Osservazioni specifiche agli spunti in consultazione

Nel seguito si riportano le osservazioni puntuali agli spunti di consultazione contenuti nel documento.

Osservazioni in merito all'estensione temporale del meccanismo di accelerazione degli interventi e alle logiche di individuazione degli interventi. (Spunto S.1)

Si condivide pienamente la proposta dell'Autorità di estendere il meccanismo di valutazione in due fasi dei progetti di trasmissione anche ai bienni 2025-2026 e 2027-2028, in quanto strumento utile ad avviare tempestivamente le attività preliminari alla realizzazione dei grandi progetti necessari alla transizione energetica.

Per quanto riguarda le logiche di individuazione degli interventi ammissibili al meccanismo di valutazione in due fasi, si condivide che gli interventi debbano essere caratterizzati da potenziali elevati benefici come condizione di "attivazione" dell'utilità del progetto, e da valori di indice IUS significativamente differenziati tra gli scenari analizzati (generalmente uno di sviluppo e uno di low economy) come segnale del maggiore valore dell'intervento quando si raggiungono significativi incrementi di generazione.

Osservazioni in merito alle finestre temporali per l'implementazione del meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo. (Spunto S.2)

Per quanto riguarda l'applicazione della sola fase 1 si ritiene condivisibile l'invio di apposita istanza contestualmente al Piano di sviluppo o entro tre mesi dall'invio del piano stesso, in modo tale che i progetti oggetto di istanza non siano valutati nel parere dell'Autorità sullo schema di Piano di Sviluppo.

Contestualmente, si condivide che non sia previsto nessun vincolo per il processo di istanza e approvazione tariffaria della fase 2.

Osservazioni in merito ai limiti per l'applicazione del meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo. (Spunto S.3)

In linea generale si ritiene plausibile stabilire un vincolo alla spesa di investimento complessiva degli interventi oggetto di istanza, al fine di focalizzare il meccanismo su logiche di prioritizzazione e selettività degli investimenti; al contempo, però, si ritiene anche opportuno mantenere una certa flessibilità nell'applicazione di tale vincolo.

Ad esempio, il valore di 4 miliardi di euro per biennio, ipotizzato dall'Autorità nel DCO 341, potrebbe essere preso come riferimento indicativo, consentendo al contempo l'inserimento nell'istanza anche di progetti con un investimento complessivo maggiore a tale soglia, se adeguatamente ed opportunamente motivati da parte di Terna ed in ragione dell'utilità e dell'urgenza degli interventi.

Si condivide di prevedere un tetto massimo alla spesa preliminare autorizzabile nel biennio pari, come proposto nel DCO 341, a 200 milioni di euro.

Osservazioni in merito alle categorie di attività preliminari alla realizzazione dell'intervento. (Spunto S.4)

Si condivide l'elenco delle attività autorizzabili come spese preliminari individuato dall'Autorità sulla base dell'elenco proposto da Terna nell'ambito della prima applicazione del meccanismo.

Nello specifico si ribadisce che le attività da includere tra le spese preliminari siano quelle di seguito elencate:

- a) studi ai fini della pianificazione dell'esigenza elettrica;
- b) studi di fattibilità;
- c) concertazione volontaria;
- d) dibattito pubblico o consultazione pubblica;
- e) indagini preliminari;
- f) progetto per l'avvio dell'istanza autorizzativa;
- g) gestione dell'iter autorizzativo;
- h) gestione del progetto;
- i) attività per lo sviluppo tecnologico e prototipazione.

Inoltre, si condivide la proposta dell'Autorità di prevedere la possibilità per Terna di presentare una richiesta, opportunamente motivata, per l'estensione del suddetto elenco nel caso vi fosse necessità di ulteriori spese che potrebbero risultare utili in fase preliminare.

Osservazioni in merito allo schema di provvedimento, ove non già ricomprese nelle precedenti osservazioni. (Spunto S.5)

Si condivide lo schema di provvedimento proposto, al netto delle osservazioni di cui agli spunti precedenti che possono essere implementate nel testo posto in consultazione